

Progetto di legge per
regolare lo stipendio dei
membri dei Tribunali
e dei Giudici di Mandamento.

Signori.

La infelice condizione
dei giudici di Mandamento,
una gran parte dei quali
senne in quest'anno privata
degli assegnamenti che aveva
Dai Comuni, richiede un
sollecito provvedimento a loro
favore.

Il mio onorevole vi pre-
sentava in proposito nell'ultima
sessione un progetto di legge
che non determinava ancora
lo stipendio da corrispondersi
ai giudici, ma provocava le
nostre deliberazioni su questo
importantissimo oggetto. Ho
credetti ora ^{opportuno} convenientemente di
compiere lo stesso progetto; e
siccome bisognava osservare
una conveniente gradazione
fra gli stipendii dei giudici,
e quelli dei Tribunali di prima
cognizione, la cui retribuzione,
conviene dirlo, non corrisponde
ancora all'importanza delle
loro funzioni, trovai assoluta-
mente necessario di provvedere

ad un tempo per gli uni
e per gli altri, salvo quelle
ulteriori modificazioni che
nel definitivo ordinamento
giudiziario si videranno
opportune più convenienti.

Trattando però questa ma-
teria degli stipendii, mi appa-
re al tutto viziosa la divisione
che presentemente esiste dei
Tribunali e delle giudiature
in varie classi. La giustizia
deve essere uguale per tutti;
e siccome la legge determina
con uguale misura la compe-
tenza dei Tribunali e delle
giudiature, pari vuol essere
il grado e l'onore dei giudici.

È sicuramente necessario che
i giudici, proseguendo nella loro
carriera, oltre alle promozioni
a cui saranno dal loro merito
chiamati, ottengano un aumen-
to⁺ di stipendii, e così un mag-
giore⁺ compenso alle continuate
loro fatiche; ma siffatto aumen-
to devono naturalmente conse-
guirlo per ragione di anzianità,
ed in virtù della legge. Così
ad alcune città e provincie dello

Stato non sarà più unicamente
e costantemente dispensata la
giustizia da quelli soltanto che
muovono i primi passi nella
carriera giudiziaria; e si prov-
vederà al maggior decoro dei
giudici, ed insieme al loro
vantaggio, perchè non saranno
più costretti a troppo frequenti
ed incommode traslocazioni.

Il progetto di legge, che ha l'onore
di proporre alla Camera e' del
Tenore che segue.

Prop. 9.
Art. 11.

Progetto di legge presentato dal
Ministro di Grazia e Giustizia
nella Camera del 21. Agosto 1869.

Stipendio dei membri dei Tribunali
e dei Giudici di Mandamento.

Tabella degli stipendi assegnati ai Membri dei Tribunali di prima cognizione

Presidenti di 1. ^a categoria	.	.	.	4000
Idem di 2. ^a	.	.	.	3600
Idem di 3. ^a	.	.	.	3500
Vice Presidenti	.	.	.	3800
Assessori Istruttori di 1. ^a categoria	.	.	.	3800
Idem di 2. ^a	.	.	.	3600
Idem di 3. ^a	.	.	.	3500
Giudici di 1. ^a categoria	.	.	.	3500
Idem di 2. ^a	.	.	.	3000
Idem di 3. ^a	.	.	.	2800
Avvocati Fiscali di 1. ^a categoria	.	.	.	3800
Idem di 2. ^a	.	.	.	3600
Idem di 3. ^a	.	.	.	3400
Sostituti Avvocati Fiscali di 1. ^a categoria	.	.	.	3000
Idem di 2. ^a	.	.	.	2800
Idem di 3. ^a	.	.	.	2600

Tabella degli stipendi assegnati ai Giudici di Mandamento.

Giudici di 1. ^a categoria	.	.	.	1600
Idem di 2. ^a	.	.	.	1500
Idem di 3. ^a	.	.	.	1300

V. De Dominicis

65

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sottenerne la discussione.

Art. 1.^o

La Divisione dei Tribunali di prima cognizione in varie classi stabilita col Regio Editto 27. gembre 1822 rimane abolita.

Art. 2.^o

I Presidenti, i Vice Presidenti, i Giudici Istruttori, i Giudici, gli Avvocati Fiscali e loro sostituti componenti i Petti Tribunali saranno divisi in tre categorie determinate dalla sola anzianità per regolare l'aumento graduale del loro stipendio, e dal 1.^o gennaio 1850 tale stipendio sarà fissato in conformità della tabella 1.^{ma} annessa alla presente legge.

Il loro passaggio dalla 3.^a alla seconda categoria avrà luogo di pieno diritto dopo cinque anni di continuato esercizio della loro carica, e similmente dopo altri cinque anni successivi avrà luogo il loro passaggio dalla 2.^a alla prima.

Art. 3.^o

Lo stipendio fissato nella suddetta tabella sarà rispettivamente aumentato di un quarto per i membri componenti il Tribunale di prima cognizione di Torino, e di un quinto per quelli componenti il Tribunale di Genova, i quali dovranno appartenere alla prima categoria.

Art. 4.^o

I Giudici di mandamento saranno parimenti divisi in tre categorie, e il loro stipendio dal 1.^o gennaio 1850. sarà fissato come nella tabella 2.^a annessa alla presente legge.

Il loro graduale passaggio dalla 3.^a alla 2.^a categoria e da questa alla prima sarà regolato nel modo sopra stabilito per i membri del Tribunale di prima cognizione.